



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente relatore est.
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **51550/2011** promossa da:

**MARIA DEL BUE** (C.F. DLBMRA51B63H501H)

e

**ALDO LO CASCIO** (C.F. LCSLDA49E16F205Y),

entrambi con il patrocinio degli avvocati PIETRO MASSAROTTO e MARIO CICCARELLI, elettivamente domiciliato in VIA DELLA COMMENDA 35 20121 MILANO presso i difensori;

**ATTORI**

contro

**MAST SRL** (C.F. 09574020153), con il patrocinio dell'avv. NICOLA MORVILLO, elettivamente domiciliata in Via Besana, 3 20122 MILANO presso il difensore;

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come segue:

**per gli attori:**

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa espresso rifiuto del contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove avversarie, contrariis reiectis, così giudicare:*

*in via principale: dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 2479 bis, comma 1 e 2479 comma 3 c.c., della delibera assunta dai soci della MAST S.R.L. nell'assemblea del 29 giugno 2011, per violazione dello statuto sociale all'art. 8 e del dovere di informazione sulla materia posta all'ordine del giorno, anche alla luce del disposto dell'art. 2479 c.c., come riformato dalla Legge del 2003 e 2479 bis c.c.;*

*in via subordinata: annullare la delibera impugnata anche sotto il profilo dell'abuso del diritto, avendo l'assemblea deliberato la revoca e sostituzione degli amministratori senza alcun preventivo provvedimento giurisdizionale circa la loro contestata responsabilità in violazione del disposto letterale dell'art. 2476 c.c.;*

*ancora in via subordinata: annullare, ai sensi dell'art. 2479 bis comma 1 c.c. la predetta delibera, per*



*difetto di potere del socio unico nella convocazione dell'assemblea dei soci,*

*in ogni caso: dichiarare inefficaci, nulli e/o annullare tutti gli atti posti in essere dalla MAST S.R.L. per il tramite del suo Amministratore Unico, rag. Vittorio Terrenghi, successivamente alla detta assemblea, dichiarando altresì la nullità ovvero pronunciando l'annullamento e in ogni caso l'invalidità della delibera assunta in occasione dell'assemblea dei soci tenutasi il 21 settembre 2011, risultando omesso l'invio dell'avviso di convocazione all'organo amministrativo validamente in carica, disponendo l'immediata iscrizione dell'emanando provvedimento nel Registro delle Imprese;*

*in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio;*

*in via istruttoria: si chiede l'emissione di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'originale del libro soci della società convenuta;*

*si chiede l'emissione di ordine di esibizione, alla società convenuta e a WREI S.A., ex art. 210 c.p.c., degli originali delle deleghe conferite dal (presunto) socio unico WREI S.A. Per la partecipazione alle assemblee di MAST S.R.L. in data 29 giugno 2011 e in data 21 settembre 2011, nonché degli originali delle buste e/o di qualsivoglia altra ricevuta del mezzo di trasmissione utilizzato."*

**per la convenuta:**

*"Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e comunque reietta, con sentenza munita di clausola, respingere con qualsivoglia statuizione le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.*

*Compensi, spese, IVA e CPA della precedente fase d'urgenza e del presente giudizio rifiusi."*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Gli **attori** MARIA DEL BUE e il marito ALDO LO CASCIO,

rispettivamente quali presidente del cda e membro del cda (la DEL BUE inoltre affermandosi anche *accertando socio* della sa WREI quale coerede del defunto padre ing. ANNIBALE DEL BUE fondatore della SA e agente quale "*socio di MAST srl*"),

**hanno impugnato la delibera adottata, in loro assenza, il 29.6.2011 dall'assemblea dei soci della srl MAST con il voto del socio unico WREI SA, delibera con la quale si è disposta:**

- la revoca del cda in carica (composto, oltre che dagli attori, da PAOLO DEL BUE, fratello di MARIA),
- e la nomina di un amministratore unico in persona del rag. VITTORIO TERENGI,

lamentando:

1. insanabile nullità della delibera ex art.2479ter cc terzo comma per carenza di ogni informazione circa il tema della "*sostituzione organo amministrativo*" indicato nell'odg della convocazione spedita dal socio unico senza alcuna specificazione in ordine alle ragioni della revoca del cda e della nomina di a.u.;
2. annullabilità della delibera per abuso del diritto, la revoca degli amministratori -a dire degli attori- non essendo ammissibile nella srl se non previo esperimento dell'azione di responsabilità e su ordine del Tribunale ex art.2476 cc;
3. annullabilità della delibera per irregolare convocazione dell'assemblea dei soci da parte del socio unico, tale potere non essendo ricavabile dall'art.2479 cc in presenza di statuto che preveda -come nel caso della MAST- la convocazione solo ad opera dell'organo amministrativo (annullabilità non sanabile ex art.2479bis ultimo comma cc posta l'opposizione dei membri del cda attori di cui alla missiva 27.6.2011, doc.3),

e formulando le corrispondenti conclusioni, nonchè chiedendo sospensiva della delibera sul presupposto, oltre che del *fumus* di invalidità della delibera, di *periculum* connesso alla posizione personale degli amministratori attori.

Nella fase cautelare anticipata rispetto alla prima udienza, la **società convenuta** si è costituita contrastando le prospettazioni degli attori e producendo delibera del 21.9.2011, sostitutiva di quella impugnata e presa dal socio unico previa convocazione da parte del nuovo a.u., delibera sostitutiva della quale gli attori hanno eccepito, sempre nella fase cautelare, l'invalidità, data la irrivalità della convocazione proveniente da a.u. invalidamente nominato dalla delibera originariamente impugnata.

Rigettata dal g.i. la richiesta di sospensione della delibera impugnata sul presupposto della non ricorrenza di adeguato *periculum*<sup>1</sup>, la difesa degli attori ha poi ribadito le proprie posizioni nella

<sup>1</sup> Questa la motivazione dell'ordinanza 28.9.2011:

*"I ricorrenti chiedono la sospensione della delibera impugnata, adottata il 29.6.2011 dal socio unico della srl MUST (la società lussemburghese WREI SA) in tema di sostituzione dell'organo amministrativo collegiale (del quale facevano parte i ricorrenti coniugi MARIA DEL BUE e ALDO LO CASCIO), fondando tale richiesta:*

- *in termini di fumus, sui vizi di invalidità della delibera prospettati con la citazione,*
- *nonchè, in termini di periculum, in relazione al pregiudizio che deriverebbe ad essi cessati amministratori dal mutamento medio tempore dell'organo amministrativo della MUST, mutamento che in particolare impedirebbe (o renderebbe più difficoltoso) alla signora DEL BUE il compimento di verifiche relative alla reale titolarità (anche in suo capo quale erede del padre ANNIBALE DEL BUE da lei indicato quale effettivo proprietario delle quote di MUST) delle quote sociali e inoltre renderebbe più difficoltoso il riconoscimento di posizioni creditorie verso la società nate in*



memoria depositata nel secondo dei termini solo a tale impresa assegnata ex art. 239 cpc stesso comma, non essendosi invece presentata alla prima udienza di trattazione la società convenuta, poi costituitasi con comparsa depositata in epoca antecedente alla scadenza del terzo dei termini di cui sopra.

Ritenuta quindi dal g.i. la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni nel tenore in epigrafe trascritto, comprendente, per gli attori, anche domande relative alla invalidità delle delibere assunte dalla successiva assemblea del 21.9.2011.

All'esito di tale contraddittorio, ribadito nelle difese conclusionali, reputa il Tribunale che **l'impugnazione non possa essere accolta** e ciò per due ordini di motivi, da un lato risultando **applicabile nel caso la disciplina ex art.2377 cc ottavo comma**, dall'altro **nessuno dei profili di invalidità della delibera 29.6.2011** illustrati dagli attori risultando **fondato**.

Quanto al primo punto va rilevato:

- che secondo l'**ottavo comma dell'art.2377 cc** (richiamato dall'art.2479ter per le srl) "L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno";
- che, secondo la preferibile interpretazione di tale disciplina, la stessa configura un caso tipico di **cessazione della materia del contendere**, come denotato dalle previsioni in tema di spese di lite;
- che, posta tale ricostruzione interpretativa, ne consegue che:
  - qualora l'impugnante -a fronte della dimostrazione da parte della società convenuta della sopravvenuta sostituzione della delibera impugnata con altra- **eccepisca l'invalidità della delibera "sostitutiva" senza impugnare espressamente la stessa in separato giudizio (ovvero**

---

*capo ai due ricorrenti in dipendenza di prestazioni professionali rese e di impegni verso terzi assunti nell'interesse della società.*

*La richiesta di sospensione non può essere accolta, ad avviso del giudicante, considerato che:*

- *anche a prescindere dalla valutazione della validità della sopravvenuta delibera 21.9.2011 sostitutiva di quella impugnata (cfr. doc.1 convenuta) e della conseguente rilevanza di tale delibera ex art.2377 cc ultimo comma,*
- *e dalla opinabile fondatezza delle prospettazioni di invalidità della delibera 29.6.2011 di cui alla citazione,*
- *in ogni caso gli elementi di periculum illustrati dai ricorrenti non paiono adeguati a sorreggere la misura cautelare richiesta,*
- *trattandosi in sostanza di elementi tutti afferenti a posizione in particolare della ricorrente quale pretesa socia della società che oggi risulta socia unica di MUST,*
- *posizione che allo stato:*
  - *da un lato appare confortata solo da elementi indiziari che ne denotano la verosimiglianza (quali l'origine familiare della MUST e la continuata permanenza nell'organo amministrativo della stessa DEL BUE) ma non assistita da precisi riscontri documentali,*
  - *dall'altro costituisce materia del contendere di per sè estranea al giudizio di impugnazione, le cui conclusioni riguardano la sola validità della delibera,*
  - *si che, nel giudizio comparativo demandato al giudice dall'art.2378 cc quarto comma, la valutazione di tale posizione non pare possa assumere carattere determinante,*
  - *per altro verso in tale giudizio apparendo invece rilevante l'assunzione della delibera di sostituzione dell'organo amministrativo ad opera dell'unico socio, vale a dire ad opera dell'unico soggetto, allo stato e secondo le risultanze interne alla società, legittimato a disporre della organizzazione dell'ente."*

senza svolgere tempestiva domanda di invalidità quale domanda consequenziale al procedimento originario),

- tale eccezione non possa escludere la rilevanza della delibera sostitutiva, destinata a rimanere di per sè efficace e, come tale, a far venir meno l'interesse dell'impugnante a caducare la prima delibera impugnata ormai definitivamente sostituita;
- che, nel caso di specie, gli attori, pur avendo eccepito l'invalidità della delibera sostitutiva nella fase di trattazione cautelare (anticipata rispetto alla prima udienza, cfr. verbale 28.9.2011), non hanno specificatamente formulato alcuna conclusione di annullamento della delibera del 21.9.2011 alla prima udienza tenutasi ex art.183 cpc (cfr. verbale 10.1.2012), udienza appunto deputata, secondo il quinto comma dell'art.183 cpc, alla introduzione da parte dell'attore di "domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto";
- che, quindi, dovendosi intendere comunque l'eccezione ex art.2377 ottavo comma cpc formulata validamente dalla convenuta nella fase cautelare anticipata, la conclusione di annullamento della delibera del 21.9.2011, in quanto svolta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 20.11.2012, risulta inammissibile consistendo in una domanda nuova introdotta oltre il momento preclusivo ex art.183 quinto comma cpc (e, comunque, inammissibile anche ex art.2479ter cc primo comma, in quanto svolta oltre il termine di decadenza di novanta giorni ivi previsto);
- cosicché, in sostanza, la delibera del 21.9.2011, destinata a permanere efficace non essendo stata tempestivamente impugnata, fa cessare l'interesse degli attori all'annullamento della precedente delibera 29.6.2011 originariamente impugnata in tema di revoca del cda, tale revoca essendo ormai stata disposta -con effetti non più rimuovibili- dalla successiva delibera.

Ciò posto quanto alla prima *ratio decidendi*, va poi osservato che comunque, anche laddove si dovesse pervenire a diversa conclusione in tema di applicabilità nel caso di specie della disciplina ex art.2377 cc ottavo comma, in ogni caso non potrebbe dichiararsi l'invalidità della delibera del 29.6.2011, tutti i motivi di impugnazione di tale delibera fatti valere dall'attore risultando infondati.

Al riguardo va infatti considerato:

1. che il vizio di **"assoluta mancanza di informazione"** è stata lamentato dagli attori in riferimento alla mancata esplicitazione, nell'ordine del giorno della convocazione inoltrato dall'unica socia (cfr. doc.2 attori), dei motivi che avrebbero giustificato la "sostituzione dell'organo amministrativo" prevista nella convocazione come unico argomento di discussione: la doglianza, quindi, ad avviso del Tribunale esula dal perimetro del vizio di nullità disegnato dal terzo comma dell'art.2479ter cc, posto che:
  - il tenore di tale norma, prevedente espressamente la impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle decisioni dei soci di srl "prese in assoluta mancanza di informazione", va rapportato alla specifica disciplina, per la srl, delle decisioni dei soci, decisioni adottabili oltre che in forma assembleare (art.2479bis cc) anche, ove lo statuto rechi espressa previsione in tal senso, "mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto" (art.2479 cc),
  - sì che la formula normativa ex art.2479ter cc pare differenziarsi da quella parallela in materia di spa
    - (contenuta nel primo comma dell'art.2379 cc e prevedente la impugnabilità nel termine di tre anni delle deliberazioni, tra l'altro, "nei casi di mancata convocazione dell'assemblea")





- solo in quanto si riferisce non solo a deliberazioni assembleari ma anche a decisioni dei soci adottate per iscritto, per le quali ultime non potrebbe rilevare la "mancata convocazione" ma, appunto, solo la più generica "mancanza di informazione",
  - con la conseguenza che, in sostanza, nell'ipotesi di deliberazione assembleare di srl la "assoluta mancanza di informazione" va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa, inerente alla completa mancanza di convocazione,
  - convocazione che, invece, nel caso di specie risulta pervenuta ai due componenti del cda (unici altri soggetti -oltre la socia convocante- legittimati a partecipare alla assemblea dei soci) ed essere stata formulata in riferimento allo specifico argomento poi oggetto di deliberazione,
  - sì che non può ritenersi sussistente il profilo di invalidità denunciato;
2. che il secondo vizio denunciato, attinente alla **non revocabilità per via assembleare degli amministratori di srl**, non risulta fondato, dovendosi ritenere che, come sottolineato dalla preferibile interpretazione richiamata dalla difesa della convenuta:
- il silenzio del testo normativo quanto alla revocabilità degli amministratori di srl ad opera dell'assemblea che li ha nominati,
  - non comporti di per sè l'irrevocabilità dell'organo gestorio di srl,
  - potendo trovare applicazione analogica la norma dettata dall'art.2383 terzo comma cc, da configurare non quale norma rispondente ad esigenza specifica delle spa ma quale espressione di un principio comune ad altre figure di affidamento di un incarico (cfr. art.1725 cc),
  - e ciò tanto più che nel caso di specie la revocabilità degli amministratori è espressamente richiamata dall'art.12 dello statuto della convenuta (cfr. doc. 12 attori);
3. che neppure il terzo vizio denunciato, attinente alla **irritualità della convocazione dell'assemblea ad opera dell'unico socio**, pare sussistente, ad avviso del Tribunale risultando infatti condivisibile l'opzione interpretativa già seguita in precedenti pronunce (cfr, ad esempio, da ultimo: Tribunale Milano 1.3.2012, proc. n.84713/2009) e secondo la quale nel potere dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di sottoporre gli argomenti di discussione all'assemblea, attribuito dall'art.2479 cc primo comma in tema di srl, rientra altresì, per via estensiva, il potere di **convocazione diretta dell'assemblea** su quegli stessi argomenti,
- tale interpretazione estensiva apparendo del tutto compatibile con la posizione privilegiata attribuita ai soci nell'ambito delle srl dalla riforma del 2003,
  - e dovendo trovare applicazione anche laddove, come nel caso di specie, lo statuto regoli la convocazione assembleare demandandola all'organo gestorio,
  - da un lato la norma ex art.2479 cc primo comma apparendo una norma di garanzia inderogabile,
  - e, d'altro lato, il rinvio di cui al primo comma dell'art.2479bis cc all'atto costitutivo per la disciplina dei "modi di convocazione dell'assemblea" apparendo riferito alle sole modalità di convocazione in senso stretto (mezzo, termini ecc), come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che solo tali strette modalità regola in via generale per l'ipotesi nelle quali l'atto costitutivo non provveda.

Per i motivi fin qui esposti tutte le conclusioni degli attori relative a profili di invalidità della delibera del 29.6.2011 e di quella del 21.9.2011 vanno quindi rigettate, con assorbimento di ogni altra questione



discussa tra le parti, in particolare quanto alle vicende delle partecipazioni sociali nella società di MAST srl, la WREI SA, vicende di per sè estranee al merito delle domande svolte nel presente procedimento ed introdotte nello stesso dagli attori solo al fine di illustrare il *periculum* relativo alla richiesta cautelare, e senza necessità di emanazione degli ordini di esibizione richiesti dagli attori, che non riguardano documentazione pertinente alla dimostrazione dei vizi denunciati.

Le **spese di causa** possono essere **interamente compensate** tra le parti attesa la mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati quanto in particolare alla questione dirimente in tema di convocazione diretta dell'assemblea da parte del socio di srl.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta tutte le domande degli attori;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Milano, così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale il 7 marzo 2012.

Il Presidente est.

*Elena Riva Crugnola*

